

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 7- GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione de Titolo II della L.R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014 con il quale il Presidente della Regione ha conferito all'Arch. Felice Bonanno, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha approvato l'assetto organizzativo del Dipartimento;
- VISTO** il D.D.G. 261 del 15/05/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del Servizio 7 Gestione Faunistica del Territorio;
- VISTA** la L.R. 1 settembre 1997, n.33 recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
- VISTO** in particolare l'art.25 della L.R. 1 settembre 1997, n.33;
- VISTO** il D.A. n.571 del 5/03/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 33/97;
- VISTO** il D.R.S.n. 860 del 20/05/2009 con il quale è stata istituita l'Azienda faunistico venatoria " Tremurli" sita in agro di Enna ;
- VISTA** la nota prot. n. 804 del 13 maggio 2015 con la quale la Ripartizione faunistico venatoria di Enna ha trasmesso la documentazione ed i piani previsti dal comma 3 e dal comma 8 dell'articolo 25 della L.R 1 settembre 1997 n. 33 prodotti dal signor La Tona Fabio nato ad Enna il 15/07/1964 nella qualità di titolare della concessione dell'azienda faunistico venatoria "Tremurli";

VISTO il verbale istruttorio prot. 803 del 13 maggio 2015 con il quale il dott. Filippo Guarnaccia nella qualità di Dirigente della Ripartizione faunistico venatoria di Enna esprime parere favorevole per l'approvazione dei piani del secondo quinquennio e per il prosieguo dell'attività dell'azienda faunistico venatoria;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

- ART.1)** Sono approvati i piani dell'azienda faunistico venatoria " Tremurli ", per il secondo quinquennio fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario venatorio vigente;
- ART. 2)** Nell'azienda faunistico venatoria " Tremurli " non è consentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia;
- ART. 3)** L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere presentata alla R.F.V di Enna prima della scadenza del DRS n. 860 del 20 maggio 2009;
- ART. 4)** Nell'Azienda faunistico venatoria "Tremurli" non è consentito il ripopolamento con Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e Coturnice di Sicilia (*Alectoris graeca whitakeri*);
- ART. 5)** Il ripopolamento di conigli selvatici può essere effettuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio;
- ART. 6)** Il ripopolamento di conigli selvatici deve essere effettuato a seguito di autorizzazione della Ripartizione faunistico venatoria di Enna ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano;
- ART. 7)** All'interno dell'azienda venatoria "Tremurli" vige il calendario venatorio adottato e pertanto il prelievo venatorio di fauna stanziale e migratoria è consentito nei limiti e con i divieti previsti dallo stesso;
- ART.8)** E' fatto obbligo al Signor La Tona Fabio , nato ad Enna il 15/07/1964, nella qualità di concessionario dell'azienda faunistico venatoria " Tremurli" di rispettare gli impegni assunti con il DRS 860/2009 e le disposizioni del presente provvedimento;
- ART.9)** La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2-3-4-5-6-7- 8 del presente provvedimento comporterà , in automatico, la decadenza della concessione ed il ritorno alla libera fruizione per l'esercizio venatorio dei fondi costituenti l'azienda ;
- ART.10)** La U.O 3 Ripartizione faunistico venatoria del Servizio 14 Ufficio per il Territorio di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa ripartizione;
- Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 26 OTT. 2015



Il Dirigente del Servizio 7
(Dott. Salvatore Gufo)